

## RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

premesso che:

la produzione ed il consumo di energia nell'industria, nei trasporti, nella agricoltura e negli impieghi civili, hanno una ricaduta negativa sull'ambiente;

si terrà a Kyoto in Giappone dall'1 al 10 dicembre 1997 la 3<sup>a</sup> Conferenza delle Parti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, promossa dalle Nazioni unite, nel cui ambito si cercherà di trovare un accordo sulla riduzione delle emissioni dei gas serra al 2010;

si rende necessario un rafforzamento delle istituzioni e delle sedi sovranazionali (Banca mondiale, Global Environment Facility, Fondi multilaterali) per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda XXI;

si rende necessaria altresì una più forte, immediata ed unilaterale assunzione di responsabilità da parte dei paesi più avanzati, nella consapevolezza che le emergenze ambientali richiedono politiche nazionali di sostegno all'innovazione ed al trasferimento di tecnologie pulite;

i paesi in via di sviluppo che, con il 70 per cento della popolazione mondiale, sono responsabili del 28 per cento delle emissioni di CO<sub>2</sub>, mentre gli Stati Uniti con il 4-7 per cento della popolazione mondiale sono responsabili del 23 per cento delle emissioni mondiali CO<sub>2</sub> ed hanno le emissioni *pro capite* più alte del mondo con circa 19 ton/anno e l'Unione europea, con il 6-7 per cento della popolazione mondiale è responsabile di circa il 15 per cento delle emissioni mondiali di CO<sub>2</sub> con una media *pro capite* di 9 ton/anno;

l'Unione europea ha indicato la disponibilità alla riduzione del 10 per cento dei gas serra rispetto al totale delle emis-

sioni riferite al 1990 entro il 2010, affidando il raggiungimento di tale obiettivo con misure comuni;

considerate: la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottata a Rio de Janeiro durante il « Vertice della terra » del giugno 1992; il 2<sup>o</sup> rapporto sul clima globale dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (Ippc) del dicembre 1995; la Conferenza delle parti firmatarie della Convenzione sui cambiamenti climatici di Berlino (1995) e Ginevra (1996); la 2<sup>a</sup> comunicazione nazionale alla Convenzione sui cambiamenti climatici proposta dal Ministro dell'ambiente;

considerato che: il piano nazionale per lo sviluppo sostenibile, approvato con delibera Cipe del 28 dicembre 1993, è rimasto in gran parte allo stadio dell'enunciazione sia per l'intrinseca genericità del documento sia per la grave inerzia politica nella fase attuativa da parte di diversi ministeri e amministrazioni statali;

si è tenuta a Roma dal 13 al 15 novembre 1997 la Conferenza nazionale sulle strategie per uno sviluppo sostenibile, organizzata dal ministero dell'ambiente sulla base della documentazione presentata dall'Enea ed in cui è stata presentata la 2<sup>a</sup> Comunicazione nazionale sui cambiamenti climatici che definisce il quadro degli interventi in grado di ridurre il livello delle emissioni dei gas serra nell'arco del prossimo decennio;

gli interventi previsti si inseriscono all'interno di una politica di modernizzazione che va comunque avviata nei settori dei trasporti, della mobilità urbana ed extraurbana, delle fonti energetiche rinnovabili, del riciclaggio e recupero dei rifiuti, del risparmio elettrico, dell'industria e (accordi volontari) nonché per il ruolo incisivo che potranno avere gli enti locali, anche alla luce della loro responsabilizzazione nel campo energetico ed in quello dei trasporti prevista dai recenti provvedimenti legislativi per il settore industriale ed energetico;

la sfida ambientale può rappresentare una occasione di qualificazione dell'inno-

vazione in grado di affrontare la competizione internazionale dei prossimi anni e che le azioni previste garantiscono una rilevante e positiva ricaduta ambientale su scala locale;

impegna il Governo:

ad avviare l'integrazione tra politica ambientale e politica di settore nel campo della ricerca dell'energia, dell'industria, dell'agricoltura, del commercio internazionale e dei lavori pubblici e della fiscalità;

a misurarsi con la questione ambientale nel suo insieme, al di là dei poteri e delle competenze delle amministrazioni strettamente preposte alla tutela dell'ambiente, per affrontarla in chiave di ricerca e sviluppo tecnologico, di sfida industriale e di competizione economica sui mercati di scala globale, come occasione di qualificazione del sistema produttivo e dello sviluppo del Paese;

ad operare nelle conferenze internazionali e in tutte le sedi di accordo multilaterale e regionale, perché gli obiettivi non raggiunti dell'Agenda XXI vengano ribaditi secondo una precisa gerarchia di priorità e vengano accompagnati con sostegno finanziario e con strumentazione attuativa, sulla base di verifiche periodiche e della previsione di ragionevoli sanzioni economiche;

a sollecitare una revisione delle attività della Banca mondiale nel campo energetico, con l'adozione di una politica vincolante che preveda la riduzione progressiva dei finanziamenti a fonti non rinnovabili, a vantaggio di fonti rinnovabili, nonché con l'istituzione di un dipartimento per l'efficienza energetica e affinché la Banca mondiale aiuti i Paesi in via di sviluppo nell'attuazione di politiche energetiche sostenibili, ed adotti linee-guida e procedure vincolanti e trasparenti volte a valutare l'impatto dei suoi progetti sul clima globale;

a svolgere un ruolo incisivo e di mediazione per arrivare ad un esito positivo

la 3<sup>a</sup> Conferenza delle parti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici di Kyoto;

a predisporre entro marzo 1998 i provvedimenti attuativi che possono consentire di ottenere al 2000 la stabilizzazione delle emissioni di gas serra sui livelli del 1990 ed in particolare:

a) politiche e misure per la riduzione delle emissioni nazionali di gas serra al 2000;

b) politiche e misure di cooperazione internazionale per la riduzione delle emissioni globali di gas serra;

c) politiche e misure per la prevenzione e la riduzione degli effetti;

d) politiche e misure per la formazione e l'informazione;

ad avviare iniziative concrete nei confronti delle associazioni degli enti locali, della conferenza Stato-regioni e della autorità dell'energia, perché si attivino tempestivamente ed efficacemente per realizzare una seria strategia di stabilizzazione del clima.

(7-00373) « Gerardini, Zagatti, Pittella, Bandoli, Debiasio Calimani ».

La XIII Commissione,

premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, è stato emanato il regolamento di attuazione della direttiva n. 92/96/Cee in materia di produzione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

gli articoli 21 e 22 del regolamento recano norme transitorie per gli stabilimenti e per i centri, che per differenti motivi, non si adattano ai requisiti fissati dalla direttiva n. 92/46/Cee;

in essi non vengono riportate le procedure che alcuni stabilimenti devono

seguire per ottenere specifiche deroghe alla stessa direttiva n. 92/46/Cee, esplicitamente riportate;

la Commissione dell'Unione europea, in altre occasioni, aveva emanato decisioni, adeguandosi, alle quali gli stati membri avrebbero potuto concedere deroghe alla direttiva, favorendo tipologie di stabilimenti ed alcuni prodotti tipici a base di latte che, per tradizione di tipicità e di artigianalità, non possono adeguarsi alle severe norme della direttiva; senza queste deroghe, più soggetti si vedrebbero costretti a chiudere le loro attività o a non fabbricare prodotti esclusivi di territori e insediamenti rurali;

la Commissione, con la decisione n. 95/165/Ce, ha inteso stabilire le procedure che gli Stati membri devono seguire per concedere deroghe agli stabilimenti con trasformazioni inferiori ai cinquecentomila litri di latte l'anno (articolo 7, parte A, punto 2 e articolo 14, paragrafo 2 della direttiva) poi, con la decisione n. 97/284/Ce, ha definito ulteriori deroghe ai requisiti di cui agli allegati B e C, in favore degli stabilimenti che fabbricano prodotti tradizionali;

la Commissione ha inteso stabilire forme di semplificazione amministrativa in favore di operatori rurali e di piccoli imprenditori agricoli che vanno tutelati, favoriti ed incentivati per il ruolo che ricoprono, quali tutori e custodi delle risorse naturali dei territori agroforestali;

avere ignorato, sia nel decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del

1997, sia in altri provvedimenti normativi, le deroghe concesse dalla direttiva n. 46/92/Cee, ha provocato, in aree interne e montane del Paese, uno stato di preoccupante incertezza, che ha determinato la chiusura di numerose attività produttive, aziende agricole dedite alla pastorizia e alla zootecnia da latte, vanto della migliore tradizione casearia italiana in Europa;

lo stato di cedimento progressivo che ha colpito il nostro settore caseario, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, dei formaggi tipici e derivati del latte in genere, si riflette inevitabilmente sulla sussistenza del lavoro di migliaia di piccoli agricoltori, in gravi difficoltà a causa della esagerata, e non obbligatoria rigidità del regolamento che ha recepito la direttiva n. 46/92/Cee;

impegna il Governo

ad emanare urgenti disposizioni amministrative, in particolare di carattere procedurale, affinché si possano integralmente attuare su tutto il territorio nazionale le disposizioni recate dalle decisioni 95/165/Ce e 97/284/Ce per concedere deroghe alla direttiva 46/92/Cee, recepita con il regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, in favore di stabilimenti e di prodotti a base di latte tipici e tradizionali, propri dei piccoli produttori rurali.

(7-00374)

« Ricci ».